Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 21/04/2023

Sommario

CHIUSURA COMITATO REGIONALE 2
REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE 2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 3
Comunicati Ufficiali n. 158 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 - 166/A della F.I.G.C. 3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3
Segreteria 3
Coppa Regione Società di Prima Categoria 2022/2023 3
Coppa Regione Società di Seconda Categoria 2022/2023 3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 4
Segreteria 4
Woman's Football Day – Giornata Nazionale Calcio Femminile 2023 4
Incontro Informativo 5
Danone Nations Cup: Torneo Nazionale Giovanile di Calcio a 8 Under 12 Femminile 5
Tornei Autorizzati 6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 6
Segreteria 6
Tornei Autorizzati 6
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 7
RISULTATI GARE 8
GIUSTIZIA SPORTIVA 9
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 9
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 15
ERRATA CORRIGE 17

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

CHIUSURA COMITATO REGIONALE

Si ricorda che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi:

Lunedì 24 Aprile 2023

Per comunicazioni urgenti si invitano le società a scrivere **ESCLUSIVAMENTE** all'indirizzo

segreteria.fvg@lnd.it

REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ricordiamo che da Agosto 2022 Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche devono provvedere all'apertura dell'utenza e conseguente stampa del certificato su Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Di seguito i link per accedere al portale, le Domande Frequenti (FAQ), il manuale per l'apertura dell'utenza ed eventualmente il regolamento e le norme relative al Registro:

https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/

https://registro.sportesalute.eu/home/faq/

https://registro.sportesalute.eu/static/documenti/Manuale%20Utente%20Registro.pdf

https://registro.sportesalute.eu/static/documenti/Decreto%20e%20Regolamento-signed.pdf

Si invitano le società ad effettuare l'apertura dell'utenza quanto prima per regolarizzare la posizione della ASD/SSD.

Estratto del Regolamento:

"REGOLAMENTO
DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal una Federazione sportiva nazionale ("FSN") da una Disciplina sportiva associata ("DSA") o da un Ente di promozione sportiva ("EPS") ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI")."

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicati Ufficiali n. 158 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 - 166/A della F.I.G.C.

Si comunica che al seguente link https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/?c=3843 sono consultabili i sottoelencati comunicati ufficiali:

CU 158/A dd. 20/04/2023	Nomine Fondazione Museo del Calcio
CU 160/A dd. 20/04/2023	Nomina Componente Commissione Licenze UEFA 1 Grado
CU 161/A dd. 20/04/2023	Nomina Componente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi
CU 162/A dd. 20/04/2023	Disposizioni in Deroga agli Artt. 17 18 e 20 Delle N.O.I.F. S.S. 2023/2024
CU 163/A dd. 20/04/2023	Deroga LND Art. 72 NOIF Maglie da Gioco Ss 2023 2024
CU 164/A dd. 20/04/2023	Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio Numero Riserve Distinta di Gara Competizioni LND 2023 2024
CU 165/A dd. 20/04/2023	Modifica Artt. 35 e 36 CGS
CU 166/A dd. 20/04/2023	Modifica alle Regole Tecnico Operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023

Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare di SEMIFINALE si sono qualificate per la FINALE della manifestazione di cui all'oggetto le società:

BUIESE – FIUMICELLO 2004

Le squadre si affronteranno con programma che verrà pubblicato sui prossimi C.U.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023

Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare di SEMIFINALE si sono qualificate per la FINALE della manifestazione di cui all'oggetto le società:

BERTIOLO - PRAVIS 1971

Le squadre si affronteranno con programma che verrà pubblicato sui prossimi C.U.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

WOMAN'S FOOTBALL DAY – GIORNATA NAZIONALE CALCIO FEMMINILE 2023

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, nel mese di maggio celebrerà la Settimana Nazionale dedicata al Calcio Femminile prevedendo una serie di iniziative in tutte le regioni d'Italia. In Friuli Venezia Giulia, la GIORNATA NAZIONALE CALCIO FEMMINILE 2023 sarà organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico e si svolgerà domenica 07 maggio 2023 presso il campo sportivo comunale di FAGAGNA, in via Tonutti 12 (campo sintetico).

Un sentito ringraziamento alla società ASD US Pro Fagagna per avere messo a disposizione le proprie strutture.

Questo il programma di massima:

h 9.30 Arrivo Partecipanti, accreditamento e sistemazione nei campi di gioco

h 10.00 Inizio attività.

Sono previste rotazioni tra le varie attività in relazione al numero delle partecipanti.

h 12.00 Termine attività

Alla Manifestazione sono invitate TUTTE le giovani calciatrici della regione comprese le nate dal nate dal 2009 al 2014, regolarmente tesserate per società affiliate alla FIGC. A questo proposito, si allega la domanda di adesione (da compilare a cura del Legale Rappresentante della società) da far pervenire al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (via mail: fem.friulivgsgs@figc.it) **ENTRO il giorno MERCOLEDI 3 maggio 2023**.

Sono inoltre invitate le giovani calciatrici della scuola secondaria di 1° grado dell'IC di Fagagna, iscritta al Progetto "Ragazze in Gioco" .

Visto il carattere ludico e promozionale della Giornata a favore del Calcio Femminile, si invitano le società ad agevolare il più possibile la partecipazione delle giovani calciatrici. Per lo stesso motivo, qualora sia necessario, le Delegazioni stesse sono autorizzate a rinviare le partite delle squadre composte interamente, o in gran parte, da Giovani Calciatrici.

Le Giovani Calciatrici partecipanti dovranno presentarsi con il **Tesserino FIGC attestate il regolare tesseramento per la s.s. 2022/2023 o altro documento d'identità, la liberatoria (Liberatoria Minorenne) allegata al seguente comunicato debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori e il materiale di allenamento**. **Per le non tesserate si allega un'ulteriore liberatoria (Liberatoria attività minorenni_responsabilità-SGS.non tesserate) da compilare e consegnare il giorno della manifestazione.**

Per qualsiasi comunicazione e/o informazione contattare la referente del Settore Giovanile e Scolastico dott.ssa Barbara Lesa – cell. 3475217980.

INCONTRO INFORMATIVO

Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina:

La Società **U.P. COMUNALE TAVAGNACCO** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2022-2023, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "PRESUPPOSTI E METODOLOGIA EVOLUTION PROGRAMME"

Data e ora: 28 aprile 2023, ore 18.00

Relatore: Cristian Barazzutti, allenatore Uefa B, Responsabile Tecnico ASD Udine2

Luogo: sala riunione Istituto Salesiano Don Bosco, Via Don Bosco, Udine

La Società **US AZZURRA** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2022-2023, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti (incontro già organizzato per il 3 maggio e anticipato al 28 aprile)

Titolo: "PROTOCOLLO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFORTUNI NEL CALCIO GIOVANILE: FIFA11+KIDS""

Data e ora: 28 aprile 2023, ore 17.30

Relatore: Eric Iansig, collaboratore Settore Giovanile Scolastico regionale della FIGC**Luogo**: campo sportivo US Azzurra, Via della Colonia 15, Gorizia

La Società S.S. SANGIORGINA in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2022-2023, organizza il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti

Titolo: "AUTOARBITRAGGIO: SOLUZIONI PER L'USO"

Data e ora: 2 maggio 2023, ore 16.00

Relatori: Michele Giolo, allenatore Uefa C, Stefano Tel, ex arbitro

Luogo: Stadio Collavin, Via Carnia 7, San Giorgio di Nogaro (UD)

DANONE NATIONS CUP: TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 8 UNDER 12 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito della pubblicazione del CU SGS n.135 del 19/04/2023 si comunica il programma della prima fase interregionale che si disputerà **SABATO 29 APRILE a Sacile presso lo Stadio XXV Aprile, via dello stadio 33** (campo sintetico).

Il SGS del FVG è stato incaricato di organizzare il raggruppamento n. 6 così composto:

- **ASD ASR Cittadella Women**
- **ASD UPC Tavagnacco**
- **U.S.Triestina Calcio 1918 s.r.**l

Questo il programma della manifestazione:

ore 14.40	Riunione Tecnica con allenatore e dirigente arbitro di ciascuna squadra
GARA 1 ore 15.00	ASD ASR Cittadella Women – UPC Tavagnacco
GARA 2 ore 16.20	US Triestina 1918 - UPC Tavagnacco
GARA 3 ore 17.30	ASD ASR Cittadella Women - US Triestina 1918

Si ricorda alle società partecipanti che:

- **La singola gara sarà strutturata in tre tempi da 15 minuti** ciascuno e preceduta dalle Situazioni di gioco 5c5 e 4c4 suddivise in due tempi di 5 minuti ciascuno.
- Ciascuna società dovrà mettere a disposizione un proprio tesserato per la **funzione di Dirigente Arbitro**, al quale verrà affidato l'arbitraggio della gara in cui la sua squadra non gioca e fungerà da supporto durante lo svolgimento del gioco tecnico nelle altre gare.
- **La medesima distinta di gioco sarà considerata valida per entrambe le gare previste nel triangolare della giornata**, nel caso in cui una o più calciatrici in lista non possano partecipare ad una partita, l'attribuzione dell'eventuale punteggio bonus sarà valutata dal referente SGS presente sul campo e la decisione verrà messa a referto.

Si ringrazia la società ASD SS SACILESE CALCIO per la collaborazione e ospitalità offerta.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Diego Vitale	Allievi U17	Regionale	15/05/23	15/06/23	Audax Sanrocchese
Andrea Campi	Giovanissimi U15	Regionale	15/05/23	15/06/23	Audax Sanrocchese

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
11° Memorial Nino Modolo	Pulcini misti	Provinciale	15/05/23	17/06/23	Montebello Don Bosco
10° Memorial Leone Loy	Primi calci	Provinciale	15/05/23	17/06/23	Montebello Don Bosco
6° Saronecaneva	Piccoli Amici	Regionale	21/05/23	//	Saronecaneva
Reunia	Esordienti misti	Regionale	27/05/23	//	Ragogna
9° Memorial Claudio Candusso	Primi calci	Regionale	28/05/23	//	Arzino
9° Memorial Claudio Candusso	Piccoli Amici	Regionale	28/05/23	//	Arzino
21° Memorial Raffaele Bersan	Esordienti misti	Regionale	01/06/23	03/06/23	Arzino
Amici di Osky	Pulcini misti	Provinciale	02/06/23	//	S.Francesco

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/04/2023	13 R	UNIONE S.M.T. CALCIO	VIRTUS ROVEREDO	23/04/2023	15:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/04/2023	13 R	ISONTINA	ROMANA MONFALCONE	23/04/2023	16:00		

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/04/2023	12 R	U.FINCANTIERI MONFALCONE	FIUMICELLO 2004	15/04/2023	17:30		

REGIONALE CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/04/2023	11 R	ARABA FENICE	CALCIO A 5 TURRIACO		20:30	16:00	
22/04/2023	11 R	FUTSAL UDINESE	AQUILA REALE 2004		16:00		
22/04/2023	11 R	NEW TEAM LIGNANO C5	CALCETTO CLARK UDINE		16:00		
24/04/2023	11 R	C5 MANZANO BRN 1988	UDINE CITY FUTBOL SALA	22/04/2023	20:45	16:00	

AMATORI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
DA DEST.	3 R	MUGLIA F.	WARRIORS	18/03/2023			
22/04/2023	7 R	INTER S.SERGIO	SAN LUIGI CALCIO		15:00	15:30	
29/04/2023	**8 R**	**DEPORTIVO FC**	**ANCONA DUE**		**15:30**	**15:00**	

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/04/2023	3 R	COMUNALE FONTANAFREDDA	ZARJA A.S.D.	02/04/2023	18:30	10:30	COMUNALE B VA DEL PARCO, FONTANAFREDDA

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/04/2023	10 R	UNION MARTIGNACCO	COMUNALE FONTANAFREDDA	26/03/2023	10:30		VIA COLLOREDO, FAUGNACCO
23/04/2023	13 R	COMUNALE FIUME V.BANNIA	CJARLINS MUZANE		10:30		VIA VERDI CAMPO A, FIUME VENETO

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/04/2023	5 R	CHIAVRIS	VESNA	19/02/2023	15:00		
26/04/2023	7 R	FIUMICELLO 2004	FORUM JULII CALCIO	05/03/2023	18:00	10:30	VIA LIBERTA, FIUMICELLO
25/04/2023	11 R	CJARLINS MUZANE sq.B	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	02/04/2023	10:30		PIAZZA DELLA VITTORIA, PERCOTO
23/04/2023	13 R	ANCONA LUMIGNACCO	MANZANESE CALCIO		10:30		VIA FRIULI, UDINE SANTA MARCHEIRTA GRUAGNO
23/04/2023	13 R	FIUMICELLO 2004	BUIESE		10:30		VIA LIBERTA', FIUMICELLO
23/04/2023	13 R	SAN LUIGI CALCIO	BUTTRIO		10:30		VIA FELLUGA, TRIESTE
28/04/2023	14 R	MANZANESE CALCIO	DONATELLO S.S.D. SRL	30/04/2023	20:00	10:30	COMUNALE "A" MANZANO MANZANO VIA A.OLIVO

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/04/2023	13 R	CALCIO MANIAGO VAJONT	LIVENTINA SAN ODORICO	23/04/2023	18:30	10:30	COMUNALE MANIAGO LIBERO MANIAGO VIA DALMAZIA
23/04/2023	13 R	TORRE	MANIAGO		10:30		VIA PERUZZA, PORDENONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/04/2023	13 R	RIVE D ARCANO FLAIBANO	RIVOLTO		10:30		COMUNALE VIA CAVOUR FLAIBANO
23/04/2023	13 R	SANVITESE	CJARLINS MUZANE sq. B		10:30		VIALE PRODOLONE COMUNALE A SAN VITO AL TAGLIAMENTO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/04/2023	13 R	ANCONA LUMIGNACCO	FORUM JULII CALCIO	23/04/2023	17:30	10:30	VIA FRIULI, UDINE SANTA MARCHEIRTA GRUAGNO
22/04/2023	13 R	CJARLINS MUZANE	SERENISSIMA PRADAMANO	23/04/2023	18:00	10:30	COMUNALE PALAZZOLO DELLO STELLA VIA ROMANATA
23/04/2023	13 R	CHIAVRIS	TOLMEZZO CARNIA		10:30		VIA ALESSANDRIA, PADERNO

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/04/2023	13 R	ARIS SAN POLO CALCIO	FIUMICELLO 2004		10:00	10:30	VIA COSULICH, MONFALCONE
23/04/2023	**13 R**	**SANT'ANDREA SAN VITO**	**U.FINCANTIERI MONFALCONE**		10:30		**VIA LOCCHI, TRIESTE**

RISULTATI GARE

COPPA REGIONE PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE SF - 1 Giornata - R			
FIUMICELLO 2004	- COSTALUNGA	2 - 4	
(1) ROIANESE	- BUIESE	2 - 2	

(1) - disputata il 19/04/2023

AMATORI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
SAN LUIGI CALCIO	- ANCONA DUE	0 - 1	Y

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 12 Giornata - R			
VESNA	- FORUM JULII CALCIO	1 - 0	Y

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 13 Giornata - R			
DONATELLO S.S.D. SRL	- CHIAVRIS	5 - 0	

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 10 Giornata - R			
RIVOLTO	- S.P.A.L. CORDOVADO	0 - 2	Y

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Tommaso Cagol (effettivo), nella seduta del 21/04/2023 in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE COPPA REGIONE PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERAFINI STEFANO (COSTALUNGA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VASILJEVIC LUKA (COSTALUNGA) BANDIERA EMMANUELE (COSTALUNGA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MOSCATO MARCO	(COSTALUNGA)	PALMEGIANO GIOVANNI	(COSTALUNGA)
ZANELLI JACOPO	(COSTALUNGA)	SESSI MARCO	(FIUMICELLO 2004)

GARE DEL 19/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BUTTAZZONI DAVIDE	(BUIESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BUSOLINI NICOLA	(ROIANESE)	CAPUTO GIULIANO	(ROIANESE)
SPERTI MICHELE	(ROIANESE)		

GARE DEL CAMPIONATO AMATORI

GARE DEL 20/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

POLZOT ALESSIO	(ANCONA DUE)	RIPARI EMILIO	(SAN LUIGI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUSSIGH LUCA	(ANCONA DUE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BENVENUTI LUCA	(SAN LUIGI CALCIO)	LAVORINO SERGIO	(SAN LUIGI CALCIO)

GARE UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 19/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAHOR LUKA	(VESNA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GOBBO TOMMASO (FORUM JULII CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

KRALJ THOMAS (VESNA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MENDY BISSENTY TILAN (CHIAVRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)

OFORI KINGSLEY AGYEI (FORUM JULII CALCIO)

GARE UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 20/ 4/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TONEGUZZO ALESSANDRO (S.P.A.L.CORDOVADO)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Andrea Canzian, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi a Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/a (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-13/2022-2023 RECLAMO della A.S.D. DIANA (Campionato Prima Categoria – Girone B) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. RAGOGNA – A.S.D. DIANA, disputata il 16.04.2023 (in C.U. n. 103 del 18.04.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 103 del 18.04.2023 il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. RAGOGNA – A.S.D. DIANA, su ricorso presentato dall'A.S.D. RAGOGNA, ha deliberato la perdita della gara a carico dell'A.S.D. DIANA con il risultato di 3 a 0 in favore dell'A.S.D. RAGOGNA, comminando altresì la squalifica per una ulteriore giornata al calciatore DANTONI e l'inibizione sino al 16.05.2023 a carico del sig. COIANIS, Dirigente Accompagnatore dell'A.S.D. DIANA, per aver accertato la "*non regolarità della posizione del calciatore sig. DIEGO DANTONI che, soggetto a precedente squalifica, non aveva titolo a partecipare alla gara*".

Avverso a tale decisione, l'A.S.D. DIANA ha preannunciato reclamo con PEC di data 18.04.2023, inviata anche alla controparte A.S.D. RAGOGNA; in pari data è stato, poi, inviato a mezzo PEC il formale reclamo, anch'esso inviato alla controparte. Il tutto nell'osservanza della disciplina speciale di abbreviazione dei termini disposta dal C.U. n. 104/a della F.I.G.C. per le ultime 4 giornate del campionato. In sede di reclamo, l'A.S.D. DIANA ha rilevato – sostanzialmente – che il calciatore DANTONI avrebbe correttamente scontato la squalifica di una giornata (conseguente all'ammonizione ricevuta, quale diffidato, nella gara tra l'A.S.D. DIANA e l'A.S.D. MERETO disputatasi il giorno 01.04.2023) nella gara di recupero disputata nella serata del giorno 06.04.2023 (A.S.D. BUIESE – A.S.D. DIANA), di poco successiva alla pubblicazione del C.U. n. 99 del 06.04.2023, inviato alle società nel pomeriggio dello stesso giorno. Un tanto perché, secondo quanto sostenuto dalla reclamante: (*i*) vigerebbe nel caso di specie il principio dell'automatismo della sanzione (che consentirebbe al calciatore in diffida, destinatario di una ulteriore ammonizione, di saltare la prima gara immediatamente successiva a quella in cui l'ammonizione è stata comminata, scontando – con ciò solo – la squalifica di una giornata); (*ii*) troverebbe comunque applicazione il principio della immediata esecutività delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva, tanto che la mancata partecipazione alla gara disputatasi nella serata dello stesso giorno in cui il C.U., riportante la sanzione gravante sul calciatore, è stato pubblicato varrebbe ad assorbire la squalifica comminata; (*iii*) vi sarebbe una disparità di trattamento tra il calciatore DANTONI ed il calciatore RIGHINI (espulso dal campo, quest'ultimo, durante la gara disputatasi il giorno 01.04.2023), il quale ha scontato la squalifica, senza alcuna censura sul punto, proprio durante la gara disputatasi il giorno 06.04.2023; (*iv*) la distinta di gara trasmessa dall'A.S.D. RAGOGNA con il ricorso risulterebbe inutilizzabile, in quanto priva della sottoscrizione del dirigente dell'A.S.D. DIANA e del Direttore di Gara.

La Corte, ricevuto il preannuncio di reclamo ed il conseguente reclamo, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 20.04.2023, assegnando alle parti il termine dello stesso giorno, sino alle ore 12.00, per il deposito di eventuali memorie e documenti. L'A.S.D. DIANA, nel rispetto del predetto termine, ha fatto pervenire a mezzo PEC una memoria integrativa in data 19.04.2023, inviandola anche a controparte. In sede di memoria integrativa, l'A.S.D. DIANA, in aggiunta a quanto già osservato in sede di reclamo, ha rilevato che: (*i*) la disposizione di cui all'art. 19 CGS (principio della immediata efficacia delle sanzioni) avrebbe impedito al calciatore DANTONI di entrare nel recinto di gioco la sera del 06.04.2023, posto che il C.U. con cui è stata irrogata la squalifica del calciatore è stato pubblicato nel pomeriggio dello stesso giorno (con ciò intendendosi che il calciatore non aveva possibilità di partecipare alla gara); (*ii*) il combinato disposto dell'art. 19 CGS e dell'art. 21 CGS determinerebbe un "immotivato aggravio della pena inflitta", comportando un effetto preclusivo rispetto alla partecipazione a due gare, anziché una (ossia: quella disputatasi il giorno di pubblicazione del C.U., per effetto dell'art. 19 CGS e quella immediatamente successiva, per effetto dell'art. 21 CGS). L'A.S.D. RAGOGNA, nel rispetto del termine previsto, ha fatto pervenire in data 20.04.2023, alle ore 11.16, una memoria – inviata anche a controparte – con cui ha rilevato di non aver alterato la distinta di gara (allegando, a comprova, la distinta asseritamente ricevuta dal Direttore di Gara a fine partita) ed osservato che la disposizione di cui all'art. 19 CGS serve a disciplinare l'effetto della sanzione solo nel caso di eventuale ricorso, essendo rimessa alla previsione dell'art. 21 CGS l'effettiva decorrenza della sanzione. L'A.S.D. Ragogna ha, quindi, evidenziato che il calciatore DANTONI poteva partecipare, in realtà, alla gara A.S.D. BUJESE – A.S.D. DIANA disputatasi nella serata del 06.04.2023. A tale memoria ha ulteriormente replicato, con messaggio inviato a mezzo PEC, in pari data, alle ore 11.42, l'A.S.D. DIANA, cui è seguita ulteriore replica, (ancora) con messaggio inviato a mezzo PEC alle ore 11.58, da parte dell'A.S.D. RAGOGNA.

Le parti non hanno avanzato richiesta di audizione.

In via pregiudiziale, si rileva l'inammissibilità delle argomentazioni irritualmente svolte a mezzo PEC, sia dall'A.S.D. DIANA sia dall'A.S.D. RAGOGNA, all'esito del deposito, da parte di quest'ultima, della memoria di data 20.04.2023 (ore 11.16), che la stessa aveva il pieno diritto di depositare. Ed invero, il procedimento sportivo, nel rispetto degli alti principi che lo governano (cfr. art. 44 CGS), attribuisce alle parti il pieno diritto di depositare memorie prima dell'udienza (art. 77, co. 2, CGS), ma non consente certo di replicare irritualmente – a colpi di messaggi via PEC – a quanto riportato nelle predette memorie, trasformando il procedimento in una *bagarre*.

Ove le parti intendessero confrontarsi su quanto riportato in atti, esse hanno il diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77, co. 4, CGS), comparendo poi dinanzi alla Corte. Nel caso di specie, come detto, tale richiesta non è stata effettuata.
Ciò posto, si rileva che la questione posta al vaglio della Corte è sicuramente particolare, tanto che pare opportuno cercare di fare chiarezza sulla portata delle disposizioni che, nel caso di specie, assumono rilievo.
Vero è che, per quanto anche rilevato dalla reclamante, la disposizione di cui all'art. 19, co. 2, CGS prevede che "le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive". E' altrettanto vero, tuttavia, che tale disposizione assume una valenza di carattere generale, rispetto alla disposizione – di carattere speciale – di cui all'art. 21, co. 1, CGS in base al quale le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori "devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione". Altrimenti detto, se le sanzioni generalmente intese (e tra esse, a titolo esemplificativo: le ammende, le squalifiche del campo, le penalizzazioni di punti in classifica, etc.) sono applicabili "immediatamente", le sanzioni che consistano in squalifica di calciatori devono essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale. Sussiste, invero, tra le due norme un rapporto di genere a specie, in cui – secondo il principio generale di risoluzione delle antinomie – la disposizione speciale (art. 21 CGS) è destinata a prevalere sulla disposizione generale (art. 19 CGS).
L'unica eccezione considerata dalla disposizione di cui all'art. 21, co. 1, CGS è quella di cui all'art. 137, co. 2, CGS, ove si prevede che "il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo", il quale – in ipotesi – può intervenire ad aggravare la sanzione (si tratta della nota fattispecie, anch'essa citata in sede di reclamo, del c.d. automatismo della sanzione). Laddove la sanzione della squalifica risulti automatica (come nel caso di cui all'art. 137, co. 2, CGS), il Comitato Regionale è ugualmente chiamato a pubblicare nel Comunicato Ufficiale l'elenco dei calciatori espulsi cui essa si applica, ma tale pubblicazione assume natura esclusivamente ricognitiva / quantificativa. Ed invero, l'automaticità del meccanismo sanzionatorio impone che il calciatore squalificato debba scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva a quella in cui ha subito il provvedimento espulsivo, indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione, a tale data, del Comunicato Ufficiale recante la (ricognizione della) sanzione.
Ciò che il CGS prevede, in punto di automatismo della sanzione, per il calciatore espulso dal campo, non prevede, invece, per il diverso caso di ammonizione del calciatore in diffida. In tal caso, non versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 137, co. 2, CGS (unica forma di automatismo della sanzione considerata dal codice), la sanzione della squalifica non è affatto automatica (con ciò intendendosi: non è automatica per previsione di legge), ma richiede una declaratoria del Giudice Sportivo – avente portata costitutiva – da pubblicarsi sul Comunicato Ufficiale. Di tal ché, riprendendo vigore la disposizione dell'art. 21, co. 1, CGS (*recte*: non applicandosi l'eccezione di cui all'art. 137, co. 2, CGS), la sanzione dovrà essere scontata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale.
Le due ipotesi considerate, per altro, non sono nemmeno sovrapponibili, posto che nel caso di espulsione del calciatore dal campo il provvedimento sanzionatorio è di immediata percezione (ed applicazione), tanto che par logico prevedere un automatismo indipendente da un provvedimento del Giudice Sportivo; mentre nel caso di ammonizione del calciatore diffidato (provvedimento che non comporta un'immeditata espulsione dal campo) è comunque imposto un controllo, sulla base delle risultanze ufficiali e sulla base delle evenienze del caso (es.: gara svolta nell'ambito di una fase particolare della competizione; nuove ammonizioni dopo aver raggiunto il primo limite di ammonizioni, etc.). Ad ogni modo, benché la prassi paia suggerire una sorta di automatismo anche nel caso di squalifiche del calciatore in diffida, come pure evidenzia la reclamante, va detto – e la considerazione è dirimente – che il CGS, nella sua attuale formulazione, non prevede, in realtà, alcuna forma di automatismo sanzionatorio sul punto.

Posta tale premessa, si rileva, in tutta conseguenza, che la sanzione della squalifica del calciatore DANTONI, ammonito in condizione di diffida, è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 06.04.2023, trasmesso alle società lo stesso giorno alle ore 15.16. In applicazione della disposizione di cui all'art. 21, co. 1, CGS, la squalifica doveva essere scontata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione (*i.e.*: a partire dal giorno 07.04.2023). Il fatto, quindi, che il calciatore DANTONI non abbia partecipato alla gara disputatasi nella serata del giorno 06.04.2023 non vale ad assorbire la giornata di squalifica comminata. Ne deriva che la partecipazione dello stesso calciatore alla successiva gara disputata in data 16.04.2023 è da reputarsi irregolare, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo nella decisione oggetto di impugnazione. Per quanto occorrer possa, si osserva che, contrariamente a quanto rilevato dalla reclamante, una "ragionevole motivazione" del diverso trattamento riservato al calciatore RIGHINI in realtà sussiste ed essa risiede nel fatto che quest'ultimo è stato espulso dal campo nella gara immediatamente precedente a quella disputata il giorno 06.04.2023 e che, per effetto del richiamato automatismo della sanzione di cui all'art. 137, co. 2, CGS, lo stesso ha correttamente scontato la squalifica nella prima gara disputata dopo il provvedimento espulsivo (e ciò indipendentemente dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della sanzione). Ciò che vale per il calciatore espulso dal campo, come detto, non vale tuttavia per il calciatore in diffida che riceve l'ammonizione.
Non vi è, per altro, alcun pericolo di "immotivato aggravio della pena inflitta" – come prospettato dalla reclamante in sede di memoria integrativa – posto che le disposizioni di cui all'art. 19 e all'art. 21 CGS non si applicano congiuntamente, ma che, nel caso di specie, si applica solo la disposizione di cui all'art. 21 CGS per effetto del richiamato principio di specialità. In altri termini, essendo il C.U. n. 99 del 06.04.2023 stato pubblicato nel pomeriggio, il calciatore DANTONI ben avrebbe potuto partecipare alla gara disputata nella serata dello stesso giorno, considerato che la squalifica, per effetto della disposizione dell'art. 21 CGS (unica applicabile), doveva e poteva essere scontata solo dal giorno successivo.
Non si ritiene di poter attribuire rilievo alcuno, infine, alle considerazioni svolte in merito alla mancata sottoscrizione da parte del dirigente dell'A.S.D. DIANA e del Direttore di Gara della "distinta di gara" allegata al ricorso dell'A.S.D. RAGOGNA, posto che i fatti su cui si fonda la decisione sono incontroversi e pacificamente ammessi anche dalla stessa reclamante (la descrizione dei fatti, rispetto a quanto accaduto, è riportata chiaramente in sede di reclamo dall'A.S.D. DIANA; cfr. pag. 2, ultimo paragrafo; gli stessi fatti erano stati riportati, in sede di ricorso al G.S.T., dall'A.S.D. RAGOGNA e, sul punto, l'A.S.D. DIANA non ha ritenuto di svolgere alcuna difesa). Rimane il fatto che agli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 50, co. 3, CGS, sono demandati "i più ampi poteri di indagine e di accertamento" (anche di acquisizione documentale) e che il G.S.T., comunque, ha dato atto, nella sua decisione, di aver esaminato gli atti di gara (ufficiali) ed i relativi allegati.
Quanto alle sanzioni comminate dal G.S.T., si rileva che la sanzione della perdita della gara è espressamente prevista dall'art. 10 CGS nel caso in cui, come quello di specie, si facciano partecipare alla gara calciatori squalificati o che non abbiano titolo per prendervi parte. Non si può ritenere, invero, che il calciatore DANTONI abbia scontato la squalifica di una giornata (precedentemente comminata) non disputando la gara del 06.04.2023 e ciò per il fatto che, a quella data, la squalifica comminata non era ancora scontabile; di tal ché pare corretta non solo la sanzione della perdita della gara, ma anche l'irrogazione di una ulteriore giornata di squalifica al calciatore.
La responsabilità del dirigente sanzionato, accompagnatore ufficiale dell'A.S.D. DIANA, consegue poi, ex art. 9 CGS, al fatto di aver consentito l'inserimento in lista e la partecipazione alla gara di un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, ritenutane l'infondatezza:

- rigetta il reclamo confermando, per l'effetto, le decisioni assunte dal G.S.T. nel proprio provvedimento;
- dispone il definitivo addebito del contributo.

Motivazioni contestuali al dispositivo.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Anna Fabbro, componente e relatore
avv. Andrea del Vecchio, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 16/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Loris MICOLI e ASD ZAULE RABUIESE

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Loris MICOLI, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito al lui ascritto.
- quanto alla ASD ZAULE RABUIESE, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dall'addebito alla stessa ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

==========

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Andrea del Vecchio, componente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 17/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Gabriele Bon e ASD RIVOLTO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Gabriele Bon, rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 127 CGS e lo proscioglie da ogni addebito.
- quanto alla ASD RIVOLTO, rigetta la richiesta ai sensi dell'art. 127 CGS e la proscioglie da ogni addebito.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Andrea Canzian, componente e relatore
avv. Andrea del Vecchio, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 18/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Massimiliano GUBIANI e ASD GEMONESE

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Massimiliano Gubiani, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 2 (due) mesi (sanzione base mesi tre) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla ASD GEMONESE, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00), sanzione base euro 600,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa, alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

==========

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 19/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Daniele FEDELE e SSDARL MANZANESE calcio

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Daniele Fedele, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 2 (due) mesi (sanzione base mesi tre) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla SSDARL MANZANESE CALCIO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 333,33 (trecentotrentatre/33), sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa, alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e componente
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT–SD 20/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Alessandro MARZOLINI e ASD SAN LUIGI CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Alessandro MARZOLINI, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito al lui ascritto.
- quanto alla ASD SAN LUIGI CALCIO, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dall'addebito alla stessa ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

ERRATA CORRIGE

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 16/04/2023

GARA DEL 16/04/2023 ANCONA LUMIGNACCO – SANGIORGINA

Si comunica l'ammonizione comminata al calciatore **FIORINO ALBERTO** (Ancona Lumignacco) nella gara di cui all'oggetto risulta essere la V infrazione con conseguente squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione e non la I infrazione come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 20/04/2023.

GARA DEL 16/04/2023 U.FINCANTIERI MONFALCONE – POL. CODROIPO

A seguito di rettifica di referto inoltrata dall'arbitro in data 21.04.2023, si comunica che il calciatore espulso - con squalifica per una gara effettiva - nella gara di cui all'oggetto risulta essere il n. 5 dell'ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE **CAPITANINI VINCENZO** e non già il n. 9 ABAZI Duen come originariamente indicato sul rapporto di gara e, di conseguenza, riportato sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 20/04/2023.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 21.04.2023.

Il Presidente
(Ermes Canciani)